CAMERA DEI DEPUTATI N. **6499-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

Presentato il 26 ottobre 1999

(Relatori: **CARBONI,** per la II Commissione;
Giovanni BIANCHI, per la III Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 3 ottobre 2000, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.-

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

Il Comitato,

constatato che il nuovo testo del disegno di legge C. 6499 recepisce solo alcune delle osservazioni contenute nel parere del 1° marzo 2000 del Comitato, reso sul testo originario del disegno di legge;

ribadita l'opportunità che le Commissioni di merito valutino più attentamente le osservazioni già formulate sul testo originario del disegno di legge e contenute nel predetto parere

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 4, sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 1, che conferisce agli atti d'indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, senza prevedere che l'attribuzione di tale efficacia sia condizionata al rispetto dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali, anche in considerazione del fatto che l'articolo XXI dell'Accordo, cui il predetto comma fa riferimento, si limita a prevedere, nel caso di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, la facoltà per le autorità giudiziarie interessate di svolgere congiuntamente atti di indagine, senza nulla stabilire in ordine al regime di utilizzabilità di detti atti;

2. al medesimo articolo 4, comma 2, tenuto conto del fatto che l'articolo XXVIII dell'Accordo appare finalizzato a consentire lo scambio spontaneo di informazioni relative a fatti penali tra le autorità giudiziarie dei due Stati, sia valutata l'opportunità di sostituire la parola: « atti » con la seguente: « informazioni »;

3. all'articolo 5, sia chiarito, in applicazione del principio di reciprocità, che la disposizione si applica anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia;

4. all'articolo 6, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la sospensione, del procedimento possa essere disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, atteso che l'articolo XXVI dell'Accordo fa espresso riferimento a attività di competenza del pubblico ministero;

5. all'articolo 7, comma 2, sia valutata l'esigenza di applicare le regole dei conflitti di competenza, stabilendo espressamente che la Corte di cassazione assume la decisione in camera di consiglio, secondo le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale;

6. all'articolo 8, comma 1, secondo capoverso, andrebbero chiariti i motivi per cui si prevede l'attribuzione, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica, della competenza a provvedere alla rogatoria nel caso in cui la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata da un'autorità amministrativa straniera;

7. al medesimo articolo 8, comma 1, terzo capoverso, sia valutata l'opportunità di sopprimere l'inciso « salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo » che sembra suscettibile di essere interpretato nel senso di consentire l'esecuzione della rogatoria anche nel caso in cui il fatto per cui procede l'autorità straniera non sia previsto come reato dalla legge italiana e non risulti che l'imputato abbia espresso il suo consenso, con ciò apparendo in contrasto con principi generali dell'ordinamento;

8. all'articolo 9, sia valutata l'esigenza di specificare che quando a norma di accordi internazionali la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello stato richiedente, ciò non possa comunque avvenire in contrasto con i principi generali dell'ordinamento dello Stato richiesto;

9. all'articolo 9, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione: « tenendo conto », che appare superflua, con la seguente: « dando conto », con ciò specificando che lo Stato richiedente ha l'onere di fornire allo Stato richiesto informazioni circa le condizioni e i limiti di utilizzabilità degli atti richiesti secondo il proprio ordinamento;

10. all'articolo 12, secondo capoverso, sia valutata l'opportunità di limitare l'applicabilità delle disposizioni ivi recate, facendo riferimento ai delitti elencati in via tassativa dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLE COMMISSIONI
—	—
CAPO I	CAPO I
RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998	RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato « Accordo ».	*1. Identico.*
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.	
ART. 2.	ART. 2.
1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.	*Identico.*

ART. 4.	ART. 4.
1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.	*Identico.*
2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	
ART. 5.	ART. 5.
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.	*Identico.*
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.	
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.	
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.	

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-*ter*, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-*bis*. – *(Notifica diretta all'interessato)*. — *1.* Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche per la notifica all'imputato si applica la disposizione di cui all'articolo 726.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. *Identico:*

« ART. 726-*bis*. — *(Notifica diretta all'interessato)*. — 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, **anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.**

ART. 726-*ter*. – *(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera)*. — *1*. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.	ART. 726-*ter*. – *(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera)*. — *Identico*.
2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-*bis*.	
3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere *a)* e *c)*, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera *b)*, salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.	
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».	
ART. 9.	ART. 9.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:	*Identico*.
« *5-bis*. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».	

ART. 10.	ART. 10.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:	*Identico.*
« *2-bis*. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 ».	
ART. 11.	ART. 11.
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:	1. *Identico:*
« ART. 204-*bis*. – *(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero)*. — *1.* Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-*ter* del codice, le quali ne trasmettono copia al Ministero della giustizia ».	« ART. 204-*bis*. – *(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero)*. — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-*ter* del codice, le quali ne trasmettono **senza ritardo** copia al Ministero della giustizia ».
ART. 12.	ART. 12.
1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:	1. *Identico:*
« ART. 205-*bis*. – *(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria)*. – 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'in-	« ART. 205-*bis*. – *(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria)*. – 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'in-

teressato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato.

ART. 205-*ter*. – *(Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero)*. — *1*. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-*bis*. – *(Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero)*. — I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,

teressato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, **a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.**

ART. 205-*ter*. – *(Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero)*. — *Identico*.

ART. 13.

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,

si provvede, **per gli anni 2000 e 2001,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico*.

ART. 15.

Identico.

DDL13-6499-A
Lire 500